

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 20_2022 DEL 17 MAGGIO 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by **STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI**

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2022	2
SCADENZARIO MAGGIO 2022	3
23 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE	3
31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	3
31 MAGGIO: FASI	3
31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS	3
31 MAGGIO: MODIFICHE E INVIO MODELLO 730 	3
SCADENZARIO GIUGNO 2022	4
6 GIUGNO: ANNULLO 730 PRECEDENTEMENTE INVIATO 	4
16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI	4
16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	4
20 GIUGNO: ANNULLO 730/2022 	5
30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	5
30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS.....	5
30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE	5
FESTIVITÀ	6
MAGGIO 2022	6
GIUGNO 2022.....	6
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	7
FUGA DI CERVELLI: INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI RICERCATORI.....	7
NUOVI CHIARIMENTI DALL'ADE IN TEMA DI RIENTRO DI DOCENTI E RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO	9
INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA, RIDEFINITE LE CAUSALI DI INTERVENTO	11
FOCUS	12
CONTRIBUENTE ESTERO, PER L'ACCERTAMENTO RILEVA IL LUOGO IN CUI I REDDITI SONO PRODOTTI	12
IL QUESITO DEL MESE	14
MATERNITÀ - FLESSIBILITÀ.....	14

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 aprile 2022 al 14 maggio 2022, è pari a 2,971751.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO MAGGIO 2022

23 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE

A partire da questa data è possibile prendere visione del modello 730 precompilato sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MAGGIO: FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 2° trimestre 2022.

31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 MAGGIO: MODIFICHE E INVIO MODELLO 730

A partire da questa data è possibile modificare ed inviare il modello 730 precompilato o accettarlo senza apportare modifiche.

SCADENZARIO GIUGNO 2022

6 GIUGNO: ANNULLO 730 PRECEDENTEMENTE INVIATO

A partire da questa data è possibile annullare il modello 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web.

16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 GIUGNO: ANNULLO 730/2022

Termine ultimo per effettuare l'annullo del 730/2022 precompilato precedentemente inviato dal contribuente.

30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

Idatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

Si ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2022 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2020 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vigè il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

FESTIVITÀ

MAGGIO 2022

1° Maggio – Festa dei Lavoratori: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

GIUGNO 2022

2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

FUGA DI CERVELLI: INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI RICERCATORI

Con la risposta n. 222 del 27 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli incentivi introdotti con l'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

L'istante, cittadina italiana in possesso di una laurea specialistica conseguita in Italia e di un dottorato di ricerca rilasciato combinatamente da un'università italiana e da una svizzera, da ottobre 2012 ha condotto all'estero una documentata attività di ricerca e di docenza presso università e centri di ricerca per 24 mesi continuativi, coordinando un'attività di lavoro subordinato part time come collaboratore scientifico a tempo determinato.

L'istante, impegnandosi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno tre anni, chiedeva di conoscere se fossero ostativi alla fruizione del regime agevolato la prestazione di attività lavorativa subordinata con modalità a distanza contestualmente allo svolgimento di attività di docenza e di ricerca all'estero e lo svolgimento di un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia o l'aver svolto attività di ricerca e docenza all'estero per un periodo di due anni continuativi.

L'Amministrazione Finanziaria, richiamando la disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 44, ribadiva che, come precisato nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, il beneficio della tassazione agevolata è concesso a docenti e ricercatori purché siano in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non siano stati occasionalmente residenti all'estero e acquisiscano la residenza fiscale nel territorio dello Stato, abbiano una documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi all'estero, seppur non immediatamente precedenti il rientro, e ne esercitino una analoga in Italia.

La norma non è rivolta ai soli cittadini italiani che intendono rientrare, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all'estero che, trasferendosi nel territorio nazionale, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.

A coloro che non risultano iscritti all'AIRE o che vi risultano iscritti per un intervallo inferiore ai due periodi d'imposta precedenti il rientro è fatto obbligo di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di evitare che restino esclusi dall'agevolazione. Inoltre è stato altresì chiarito che, per integrare il requisito della attività all'estero, la stessa dovrà essere svolta presso una università o un centro di ricerca e non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente.

Con riferimento al primo quesito, concernente lo svolgimento di attività per società, enti ed istituzioni italiane durante la permanenza all'estero, è stato precisato che gli incentivi in esame risultano applicabili ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR, ai redditi assimilati di cui all'articolo 50 e ai redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR, che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. A tal riguardo per "luogo di prestazione" dell'attività lavorativa bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

La norma, inoltre, ha chiarito che, nel caso in cui un docente o ricercatore trasferisca la propria residenza in Italia per svolgere la propria attività, ma continui a svolgere attività di ricerca o di docenza anche all'estero, potrà fruire dell'agevolazione in esame per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, mentre dovrà assoggettare ordinariamente a tassazione in Italia anche i redditi prodotti all'estero tenendo conto delle norme convenzionali e fruendo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Nel caso di specie, essendo l'attività di lavoro dipendente part-time per la società italiana svolta in modalità a distanza, si potrebbe ritenere che la stessa abbia prodotto tali redditi fuori dal territorio italiano. Inoltre, con riguardo al soggiorno di ricerca temporaneo, avendo l'istante prestato attività di ricerca in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni, il 2017 non potrà essere assunto come periodo d'imposta in cui ha prodotto reddito da docenza o da ricerca nel territorio dello Stato in modo prevalente. L'istante, quindi, potrà fruire degli incentivi di cui all'articolo 44 del D. L. n. 78 del 2010, dal periodo d'imposta 2022 e per i successivi cinque periodi d'imposta al permanere della residenza in Italia.

NUOVI CHIARIMENTI DALL'ADE IN TEMA DI RIENTRO DI DOCENTI E RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il professore di una università italiana, che ha insegnato all'estero fruendo di un periodo di aspettativa non retribuita, può accedere, in presenza degli altri requisiti richiesti, al regime agevolativo noto come "rientro dei cervelli", anche se nel passato ha già beneficiato dello stesso trattamento di favore. Lo sconto Irpef, pertanto, potrà essere applicato dal momento in cui lo stesso rientra e riprende la sua attività in Italia. Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 239 del 29/04/2022.

In buona sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il beneficio fiscale introdotto dall'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 per docenti e ricercatori, anche in caso di attività di docenza o ricerca all'estero con aspettativa non retribuita e anche nel caso in cui l'attività non è svolta nei due anni immediatamente precedenti.

Come anticipato, il decreto in parola disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o di docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo di conseguenza la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Inoltre, le disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Stante ciò, con la risposta all'interpello n. 239 del 29 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio fiscale di esclusione, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti, spettano anche al docente universitario che, trasferitosi all'estero ed iscritto all'AIRE per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, rientri in Italia acquisendovi la residenza fiscale.

Nella fattispecie analizzata dall'Agenzia, l'istante aveva dichiarato in particolare di:

- essere professore ordinario presso un'Università in Italia dal 1° novembre 2019;
- essere attualmente residente in Spagna ed essere iscritto all'AIRE dal 29.10.2020 risultando, pertanto, fiscalmente residente in Spagna per gli anni 2021 e 2022;
- avere un contratto a tempo determinato, fino al 31 agosto 2022, con un'Università in Spagna;
- essere stato collocato in aspettativa senza assegni dal 1° novembre 2020 fino al 31 agosto 2022 dall'Università in Italia;
- aver già usufruito dei benefici fiscali di cui all'art. 44, del D.L. 78/2010 negli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia.

L'istante, inoltre, aveva comunicato di avere intenzione di rientrare in Italia nel corso del 2022 al fine di riprendere l'attività di insegnamento presso l'Ateneo in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.

Ad ogni modo, a parere dell'Agenzia non rileva la circostanza che il soggetto interessato abbia già fruito del regime agevolativo in esame con riferimento agli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia, non essendovi preclusione in tal senso nella norma, e pertanto può fruire del regime agevolativo.

INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA, RIDEFINITE LE CAUSALI DI INTERVENTO

Con un comunicato pubblicato sul proprio portale il 27 aprile 2022, il Ministero del Lavoro ha reso noto l'adozione del D.M. n. 67 del 31 marzo 2022, recante modifiche al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 avente ad oggetto la definizione delle causali di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Il decreto-legge n. 67/2022 è intervenuto nell'ambito dei recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in conseguenza delle criticità venutesi a determinare sullo scenario internazionale a causa della crisi russo-ucraina con dirette ricadute sui mercati.

Prima di illustrare le modifiche apportate vale la pena soffermarsi sui requisiti generali stabiliti dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 in materia di ammortizzatori sociali. Ai sensi dell'art. 11, l'ammissione al trattamento di cassa integrazione ordinaria è subordinata alla sussistenza del requisito della "transitorietà dell'evento" che deve essere valutato sotto il duplice aspetto della "temporaneità" e della "fondata previsione di ripresa dell'attività lavorativa". In altre parole, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della richiesta di CIGO, la ripresa della normale attività. Deve, inoltre, sussistere il requisito della "non imputabilità della causale", che consiste non solo nella involontarietà e nella mancanza di imperizia e negligenza dell'azienda, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione o programmazione. Le ragioni della necessità di ricorrere all'ammortizzatore sociale, dunque, devono riferirsi a cause esogene all'azienda.

Nell'ambito di questo contesto normativo il Ministero del Lavoro ha apportato modifiche e integrazioni con il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 al Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016. In particolare, all'art. 3 è stato aggiunto il comma 3-bis che introduce, per l'anno 2022 e in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, la fattispecie di "crisi di mercato" ovvero la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinati dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.

All'articolo 5, dopo il comma 1 è stato aggiunto il comma 1 bis secondo cui il caso di "mancanza di materie prime o componenti" di cui al comma 1 si configura anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

In questo caso, la relazione tecnica richiesta dal decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

FOCUS

CONTRIBUENTE ESTERO, PER L'ACCERTAMENTO RILEVA IL LUOGO IN CUI I REDDITI SONO PRODOTTI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13983 dello scorso 3 maggio 2022, ha specificato che in caso di accertamento di redditi prodotti da italiani residenti in paesi a fiscalità privilegiata, l'ufficio territorialmente competente è quello relativo al luogo in cui i redditi sono stati prodotti.

Una contribuente, iscritta all'A.I.R.E. e residente nel Principato di Monaco, riceveva un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 con il quale venivano accertati maggiori redditi non dichiarati, a seguito di indagini finanziarie eseguite in relazione ad un conto corrente acceso in Italia e all'utilizzo di carte di credito intestate a società di cui era socia e amministratrice. La stessa, tuttavia, impugnava l'atto contestando la competenza dell'ufficio che lo aveva emesso e la violazione del diritto al contraddittorio per non essere stata informata con processo verbale di contestazione degli accertamenti. In entrambi i primi gradi di giudizio, le Commissioni Tributarie adite rigettavano l'opposizione della contribuente in quanto la competenza per gli accertamenti in Italia, di un soggetto residente nel Principato di Monaco, si sarebbe dovuta determinare in base alla residenza fiscale indicata nella dichiarazione. La Commissione regionale, poi, escludeva la violazione del diritto al contraddittorio, in quanto questo viene riservato al caso di accesso presso la sede del contribuente e non per le verifiche effettuate tramite accertamenti bancari.

Avverso tali decisioni, la contribuente proponeva ricorso per Cassazione con tre motivi. Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 58 D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto la competenza dell'Agenzia delle Entrate sulla base del domicilio dichiarato dalla contribuente. La ricorrente osservava che, ai sensi dell'art. 31 del D. P. R. n. 600/1973, la competenza per l'accertamento dei maggiori redditi spetta all'Ufficio distrettuale ove si trova il domicilio fiscale e che, ai sensi del successivo art. 58, i cittadini italiani residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ex art. 2, comma 2-bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato, come peraltro avvenuto per avvisi di accertamento di precedenti periodi di imposta. Sotto un secondo profilo, la ricorrente ribadiva che la competenza per i contribuenti non residenti, ancorché residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, dovrebbe individuarsi nel Comune di produzione del reddito o, in ogni caso, nel luogo di produzione del reddito più elevato. Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della L. n. 212 del 27 luglio 2000, e dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, osservando come l'atto impositivo non sarebbe stato preceduto da PVC, la cui redazione sarebbe obbligatoria per ogni genere di attività ispettiva, comprese le verifiche bancarie. Infine, con il terzo motivo la contribuente deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600/1973, per mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti ai fini dell'accertamento del maggior reddito. Osservava, infatti, che il maggior reddito sarebbe stato accertato in base al fatto che la contribuente rivestisse cariche di amministratore e socia in alcune società operanti in Italia nel campo della moda, dalle quali non avrebbe percepito compensi.

Il primo motivo veniva ritenuto fondato. Secondo l'art. 31, secondo comma, D. P. R. n. 600/1973, «la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata». Tale norma determina

la competenza a procedere all'accertamento in base al domicilio fiscale del contribuente, individuato a sua volta, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, D. P. R. n. 600/1973, in virtù del Comune di residenza anagrafica. Per i cittadini non residenti, o per i quali l'Ufficio non ritenga di accertare la residenza in Italia, si applica il diverso principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia, la cui competenza per l'accertamento spetta all'Ufficio distrettuale del Comune in cui è stato prodotto il reddito, ovvero a quella del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato (art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973).

Veniva ritenuto fondato anche il secondo motivo, nel punto in cui i legali della ricorrente affermano che il criterio che determina la competenza dell'Ufficio è quello del luogo del reddito prodotto e non quello del domicilio dichiarato. Infatti, secondo gli Ermellini: «in caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l'Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell'Ufficio che procede all'accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l'eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia».

Pertanto, ritenuti fondati i primi due motivi e assorbito il terzo, il ricorso veniva accolto e la sentenza veniva cassata e rinviata alla CTR competente affinché decida in base ai principi forniti dalla Cassazione.

IL QUESITO DEL MESE

MATERNITÀ - FLESSIBILITÀ



Richiesta:

Una dipendente ha chiesto di fruire del congedo di maternità al nono mese e nel contempo ha posto all'azienda la richiesta di poter usufruire di ferie nei 10 giorni antecedenti all'entrata in maternità nono mese.

A titolo esemplificativo: data presunta parto 12 Maggio

Richiesta congedo di maternità dal 12 Maggio

Fruizione dal 2 all'11 Maggio di ferie

Fino al 30 Aprile la dipendente lavorerà

È possibile fruire di ferie in periodo di flessibilità? Oppure tale fruizione comporta il blocco della flessibilità e l'entrata in maternità?



Risposta:

L'INPS ha fornito istruzioni sul tema con la Circolare 148/2019. La legge di bilancio 2019 aveva riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. Si evidenzia che la gestante può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, se un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. Dall'esamina della Circolare INPS citata, solo il verificarsi dell'evento malattia comporta la decadenza della opzione richiesta dalla lavoratrice e l'entrata immediata in maternità a partire dal giorno di insorgenza dell'evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno). Le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto. La motivazione è puramente medica nel senso che ogni processo morboso comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e dunque il verificarsi della malattia fa superare l'attestazione prevista della documentazione sanitaria presentata si "assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". Non si ravvisa dalla circolare INPS che la richiesta di ferie comporti dunque la decadenza della opzione.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.